



Regolamento Organi Collegiali

Approvato dal Consiglio di Istituto del 28/08/2014 con delibera n. 31/14

Art. 1 – Disposizioni generali sul funzionamento degli OO.CC.

1. La convocazione ordinaria o straordinaria degli Organi Collegiali deve essere disposta dal Presidente dell'Organo con un congruo preavviso, di norma non inferiore a cinque giorni, rispetto alla data fissata per la seduta.
2. La convocazione deve essere effettuata con comunicazione diretta ai singoli membri dell'Organo Collegiale, e/o mediante affissione all'Albo dell'istituto di apposito avviso, e/o mediante circolare interna per il personale dell'istituto.
3. In ogni caso l'affissione dell'avviso all'albo dell'Istituto o l'emissione di circolare interna, per quelle componenti che abbiano sede presso l'istituto (docenti, personale ATA) è adempimento sufficiente per la regolarità della convocazione dell'Organo Collegiale.
4. La convocazione degli organi Collegiali dell'istituto deve essere disposta, fatti salvi casi eccezionali, in modo da evitare coincidenze di riunioni nelle stesse ore del medesimo giorno, di due o più organi collegiali cui sono interessate le stesse persone al di fuori dell'orario didattico.
5. Gli avvisi di convocazione devono indicare con precisione gli argomenti da trattare in quella seduta e non si può deliberare su argomenti diversi da quelli previsti, salvo il parere unanime dei membri facenti parte dell'organo.
6. Le decisioni vengono adottate a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.
7. Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario da lui designato, tale verbale sarà approvato nel corso della seduta successiva.

Art. 2 – Programmazione delle attività degli OO.CC.

1. Ciascuno degli OO.CC. programma le proprie operazioni nel tempo in rapporto alle proprie competenze allo scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite, in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.
2. Il Collegio dei Docenti approva annualmente il piano delle attività collegiali dei Consigli di Classe e del Collegio dei Docenti stesso, su proposta del Dirigente Scolastico.

Art. 3 – Svolgimento coordinato delle attività degli OO.CC.

1. Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri OO.CC.
2. Ai fini del precedente comma, si considerano anche le competenze di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l'esercizio delle competenze di un altro Organo Collegiale.
3. Tutte le componenti possono avanzare proposte di attività che verranno esaminate dai vari organi secondo le competenze specifiche.

Art. 4 – Elezioni contemporanee di OO.CC. di durata annuale

1. Le elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico, salvo diverse disposizioni ministeriali.

Art. 5 – Propaganda per le elezioni degli Organi Collegiali interni all'istituto

1. All'interno dell'istituto sono previsti idonei spazi per l'affissione del materiale di propaganda per le elezioni degli Organi Collegiali interni per ciascuna componente:



2. le modalità di utilizzo di tali spazi ed il controllo del materiale di propaganda sono demandati alla commissione elettorale;
3. Per la propaganda per le elezioni annuali nei consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto, gli studenti possono utilizzare i tempi previsti per le assemblee di classe preparatorie per brevi interventi, previo accordo con il Dirigente Scolastico.

Art. 6 – Convocazione dei Consigli di Classe

1. Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa, in relazione alla programmazione delle attività, o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi membri, escluso il Presidente.

Art. 7 – Validità delle deliberazioni dei Consigli di Classe

1. Per la validità delle deliberazioni non è richiesta una presenza minima di componenti in carica.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
3. Alla sola componente docenti spettano le competenze relative al coordinamento didattico e rapporti interdisciplinari, alla formulazione di proposte al Collegio dei Docenti in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione, alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti.
4. Attività valutativa (scrutini intermedi e finali): nell'attività valutativa il consiglio di classe opera come un Collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici

Art. 8 – Programmazione e coordinamento delle attività dei Consigli di Classe

1. Le riunioni dei consigli di Classe devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall'art. 2, e coordinate con quelle di altri Organi Collegiali, di cui all'art. 3.

Art. 9 – Convocazione straordinaria del Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è convocato in seduta straordinaria dal Dirigente Scolastico ogni volta che se ne ravvisi la necessità o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri.
2. La presenza alle riunioni del Collegio dei Docenti è obbligatoria nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 10 – Programmazione e coordinamento delle attività del Collegio dei Docenti

1. Per la programmazione ed il coordinamento delle attività del Collegio dei Docenti si applicano i disposti degli artt. 2 e 3 del presente titolo.

Art. 11 – Convocazione del Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente d'intesa con il Presidente della Giunta Esecutiva, ovvero su richiesta della maggioranza del Consiglio stesso.
2. Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche salvo diversa disposizione del Presidente qualora l'argomento trattato lo richieda o il comportamento del pubblico non consenta un corretto svolgimento della seduta.

Art 12 – Validità delle deliberazioni del Consiglio di istituto

1. Per la validità dell'adunanza del consiglio di istituto è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
2. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo in merito al bilancio preventivo ed al conto consuntivo nonché all'impiego dei mezzi finanziari.



3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
4. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla mozione e quello degli astenuti.
5. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone. Nelle votazioni a scrutinio segreto su persone viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.
6. I consigli di istituto possono funzionare anche se privi di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti.

Art. 13 – Prima convocazione del Consiglio di Istituto

1. La prima convocazione del consiglio di istituto è disposta dal dirigente scolastico. Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.
2. Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal dirigente scolastico, elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del consiglio stesso, il proprio presidente. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti nelle votazioni successive, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica; in caso di parità dei voti è eletto il più anziano di età.
3. Con separata votazione è eletto il Vice Presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.
4. Il Presidente neo eletto, nella seduta stessa, assume la Presidenza e fa procedere alla elezione della Giunta Esecutiva.
5. Si intendono candidati alla elezione nella Giunta Esecutiva tutti i membri del Consiglio, con esclusione dei membri di diritto.
6. Ciascun elettore può votare per quattro nominativi: un docente, un allievo, un genitore, un rappresentante della componente ATA. A parità dei voti è eletto il più anziano di età.
7. Alle votazioni per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nella Giunta Esecutiva partecipano tutti i componenti del Consiglio.

Art. 14 – Durata in carica dei consiglieri del Consiglio di Istituto

1. Il consiglio di istituto dura in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
2. I membri che non intervengono, senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, decadono dalla carica e vengono surrogati con coloro che li seguono immediatamente nell'ordine dei voti riportati, nel rispetto della lista di appartenenza

Art. 15 – Pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto

1. La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto deve avvenire mediante affissione, all'Albo d'Istituto, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso, firmata dal Presidente e dal Segretario.
2. L'affissione all'Albo avviene entro il termine massimo di 15 gg. dalla relativa seduta del Consiglio.
3. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 gg.
4. I verbali e relativi allegati sono depositati presso la segreteria dell'Istituto e sono consultabili da chiunque ne faccia richiesta scritta e motivata.
5. La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal Segretario del Consiglio; il Dirigente Scolastico ne predispone l'affissione immediata ed attesta in calce ad essa la data di affissione.



6. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria esplicita richiesta dell'interessato.

Art. 16 – Durata in carica della Giunta Esecutiva

1. La giunta esecutiva dura in carica quanto il consiglio di istituto a cui è legata, quindi per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dal Consiglio di Istituto. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
2. I membri che non intervengono, senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, decadono dalla carica e vengono surrogati

Art. 17 – Convocazione del Comitato di valutazione dei Docenti

1. Il Comitato per la valutazione del servizio dei Docenti è convocato dal Dirigente Scolastico:
 - i. in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 5, per la valutazione del servizio, richiesta dai singoli docenti ai sensi dell'art. del D. Leg. vo 297 del 16/4/94;
 - ii. alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova dei docenti;
 - iii. ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 18 – Norma finale

1. Per quanto non previsto nei precedenti articoli si fa riferimento alla vigente normativa in materia.